



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

All' **Avvocatura Generale dello Stato**  
[sezione7@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:sezione7@mailcert.avvocaturastato.it)

All' **Avv. Adele Berti Suman**  
[adele.bertisuman@avvocaturastato.it](mailto:adele.bertisuman@avvocaturastato.it)

All' **Avv. Diana d'Alberti**  
[diana.dalberti@avvocaturastato.it](mailto:diana.dalberti@avvocaturastato.it)

E, p.c., All' **Avv. Paola Palmieri**  
[paola.palmieri@avvocaturastato.it](mailto:paola.palmieri@avvocaturastato.it)

**Oggetto:** Contenzioso seriale relativo al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 - Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205- sulla mancata attribuzione di punteggio ulteriore al titolo di accesso:  
a) **D'OVIDIO Vanessa** - CT 35768/2024 – avv. Berti Suman  
b) **FEDUDALE FOTI Emanuele** – CT 3577/2024 – avv. Berti Suman  
c) **FAGIANI Federica** – CT 36139/2024 – avv. Berti Suman  
d) **GIORGIIETTI Sara** – CT 36155/2024 – avv. Berti Suman  
e) **MASTRANGELO Giuseppe** – CT 36888/2024 – avv. d'Alberti  
f) **MERCURIO Gianpaolo** – CT 35809/2024 – avv. Berti Suman  
g) **RIBAUDO Alessia** – CT 35804/2024 – avv. Berti Suman

Si condividono gli elementi defensionali propedeutici alla reiezione dei ricorsi in oggetto meglio distinti, come di tutti quelli eventualmente non ancora a conoscenza della Scrivente ma con profili di censura sovrapponibili.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

Al riguardo, si prega codesto G.U. di difesa erariale di voler assicurare la massima condivisione tra i legali incaricati, attesa la potenziale **natura seriale** del contenzioso di cui *infra*.

La controversia riguarda concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, previsto con decreto ministeriale 26.10.2023, n. 205 e indetto con decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023.

La procedura in esame, invero, rientra nell'alveo delle procedure selettive aventi carattere ordinario di cui il **decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73** statuisce l'indizione con frequenza annuale.

Al fine di perseguire tale obiettivo, l'**art. 59, comma 10**, d.l. cit. stabilisce le seguenti modalità semplificate:

*«a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,*



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

*ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.*

*Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;*

*b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;*

*c) valutazione dei titoli;*

*d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali».*

Premesso quanto sopra, gli odierni ricorrenti censurano la procedura indetta con il d.d.g. n. 2575 del 2023 con riferimento alla mancata valutazione della laurea quale titolo di accesso ai fini della graduazione, nelle ipotesi in cui a costituire titolo di accesso è il possesso dell'abilitazione che, naturalmente, ingloba e prevede come presupposto necessario il previo possesso della laurea.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

Il gravame, siccome di costì articolato, risulta essere non solo infondato nel merito, ma altresì scevro dei requisiti di ammissibilità per le motivazioni dappresso condivise:

**1) Inammissibilità per carenza di procura speciale ex art. 40, comma 1, g) c.p.a.**

In via preliminare e assorbente, deve rilevarsi che la procura allegata al ricorso - con cui viene conferito «ampio mandato» al difensore - risulta essere tanto generica e carente dei requisiti *ex lege* all'uopo previsti da doversi ritenere inesistente e insuscettibile di sanatoria, come ritenuto dalla pressoché unanime giurisprudenza formatasi sul punto.

L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., invero, stabilisce che il ricorso deve contenere necessariamente l'indicazione “*della procura speciale*” attribuita al difensore.

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr., *ex aliis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5723; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 giugno 2023, n. 9451), per ritenersi “*speciale*” procura deve indicare:

- i)* l'oggetto del ricorso;
- ii)* le parti contendenti;
- iii)* l'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia.

Premesso che la procura rilasciata su foglio separato, come nel caso oggi *sub iudice*, inibisce di applicare i diversi principi che valgono per le procure apposte a margine o in calce all'atto processuale (su tali principi, cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. VI, 3 ottobre 2019 n. 24670; Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2020, n. 4069), nel caso di specie questa **non contiene nessuno degli elementi summenzionati.**



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

La procura allegata in atti conferisce al difensore il potere di rappresentanza e difesa “nella presente procedura” senza indicare nè il tribunale adito, né l’oggetto del ricorso, né le parti contendenti né tantomeno altri elementi utili all’identificazione della controversia.

Con riferimento alle conseguenze delle carenze testé esposte, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel sancire il difetto assoluto di *ius postulandi*.

In casi del tutto sovrapponibili a quello oggi *sub iudice* (a titolo meramente antologico si riportano Tar per il Lazio 29.4.2024, n. 8494 e Tar per la Calabria, 23.9.2022, n. 619), infatti, è stata ritenuta «**inesistente la procura rilasciata dalla parte ricorrente al difensore, apposta su foglio separato e notificata via pec insieme al ricorso, riportante soltanto l'indicazione “nel presente giudizio”, senza specificare l'autorità giudiziaria, né il tipo di azione esperita né, tanto meno, i titoli per i quali si agisce**».

Siffatta carenza della procura speciale **non può essere sanata mediante la ratifica prevista nel giudizio civile dall'art. 182, comma 2, c.p.c.** atteso che l’applicazione della norma *processualcivilistica* non è compatibile con la disciplina del processo amministrativo che, invero, considera l'esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso, come agevolmente deducibile dal differente tenore dell’art. 40 c.p.a rispetto all’art. 83 del codice di rito civile.

## **2) Sulla legittimità dell’agere amministrativo**

Venendo al merito del gravame, giova rilevare che le censure dei ricorrenti vertono essenzialmente sulla asserita mancanza di valutazione del punteggio della laurea quale titolo di accesso e, nello specifico, la erronea applicazione della **Tabella B allegata al decreto ministeriale n. 205 del 2023**.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

I ricorrenti, segnatamente, contestano la mancata valutazione della laurea quale titolo di accesso in contrasto con **A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni**.

Tale ricostruzione, tuttavia, si appalesa come totalmente priva di fondamento.

In via preliminare, l'**art. 4 del d.d.g. n. 2575 del 2023** prevede un duplice canale di accesso:

- a) *«laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente»;*
- b) *«abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente».*

La **Tabella B del d.m. n. 205 del 2023**, alla voce **A.1 “Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni”**, prevede alla voce **A.1.1** l'attribuzione di punteggio utile alla graduatoria tramite la **valutazione del titolo di accesso**, rispecchiante la dicotomia prevista dall'art. 4 del bando e, pertanto, distinguendo la laurea, da un lato, il possesso dell'abilitazione, dall'altro, come da tabella di seguito riportata:



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

**Allegato B**

**Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi**

La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

	Tipologia	Punteggio
	<b>Titoli accademici, scientifici e professionali</b>	
<b>A</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale</b>	
<b>A.1</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni</b>	
A.1.1	<p><b>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso</b> alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché <b>integrato dai 24 CFU/CFP</b> ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); <b>abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto</b> ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito)</p> <p>I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>punti 3,75</b></p>	<p><b>Punti</b>            Se <math>p \leq 75</math>: <b>0 punti</b>            se <math>p &gt; 75</math>: <math>\frac{p-75}{2}</math>  <b>punti</b>            arrotondati al secondo decimale dopo la virgola            ove <math>p</math> è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</p>

Da quanto testé esposto è agevole rilevare che il punteggio relativo al titolo di accesso può essere **attribuito in due modi tra essi alternativi**.

Tanto con riferimento alla laurea (integrata dai 24 CFU), quanto con riferimento all'abilitazione - qualora il voto conseguito sia superiore a 75 - il punteggio sarà desunto dalla seguente formula  $(p-75):2$ , ove “ $p$ ” è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi.

Da quanto sopra deriva che il **punteggio del titolo di accesso può essere calcolato una sola volta**: per il titolo di laurea oppure per il titolo di abilitazione.

A titolo esemplificativo, un soggetto munito di laurea in lettere classiche (LM-15) e, al contempo, di un titolo di abilitazione per la classe di concorso A011, qualora partecipi alla procedura selettiva per tale classe di concorso il suo di accesso sarà l'abilitazione e, pertanto, il punteggio derivante dal paragrafo A.1.1 sarà tarato esclusivamente su quest'ultima e non sulla somma delle votazioni di laurea e di abilitazione.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

**Argomentando a contrario**, infatti, il possessore di un titolo di abilitazione conseguirebbe **un'indebita duplicazione del punteggio**, atteso che – ad eccezione degli ITP – tutti i percorsi di abilitazione presuppongono il previo possesso della laurea.

In violazione della *par condicio participationis*, quindi, a fronte della medesima possibilità di accedere ad una procedura selettiva - secondo l'interpretazione resa dai ricorrenti - il possessore di un titolo di abilitazione otterrebbe il doppio conteggio dei punti assegnati al singolo titolo di accesso.

I paragrafi A.1.2 e A.1.3, d'altronde, smentiscono l'impostazione resa dalle controparti, atteso che entrambi le disposizioni iniziano l'incipit «**in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1**».

È di palmare evidenza che l'abilitazione valutata dai paragrafi A.1.2 e A.1.3 deve essere diversa e ulteriore rispetto a quella vantata dal titolo di accesso!

Premessa la valutazione in maniera singola del titolo di accesso (singola valutazione – singola attribuzione di punteggio), soltanto un soggetto in possesso di due titoli di abilitazione conseguiti, ad esempio, sulle classi di concorso A011 e A022 qualora partecipi alla procedura per la cdc A011 otterrà un punteggio pari alla somma tra:

- 1) la valutazione dell'abilitazione sulla cdc A011 come titolo di accesso ai sensi del paragrafo A.1.1;
- 2) la valutazione dell'abilitazione sulla cdc A022 come titolo di abilitazione “*in aggiunta*” al titolo di accesso ai sensi del paragrafo A.1.2 (se l'abilitazione è stata conseguita in seguito a percorsi selettivi di accesso) o di quello A.1.3 (l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2);





*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

Per tale ragione il possesso di un solo titolo di abilitazione non può dar luogo ad alcuna duplicazione di punteggio.

Il medesimo titolo di accesso – sempre a titolo esemplificativo, l’abilitazione sulla classe di concorso A011- in una procedura di immissione in ruolo per una cattedra della cdc A011 non può che essere valutato soltanto una volta, ovvero come titolo di accesso ai sensi del paragrafo A.1.1.

Alla luce di quanto sopra, i tentativi dei ricorrenti di cumulare per un medesimo titolo di accesso le valutazioni di laurea e del titolo di abilitazione come punteggi desumibili tanto dal paragrafo A.1.1 quanto dai successivi A.1.2 e/o A.1.3 non possono che ritenersi privi del benché minimo sostrato normativo e, prima ancora, logico.

Si insiste, pertanto, nella reiezione dei motivi avversativamente proposti.

\* \* \*

In conseguenza dell’inammissibilità e/o palese infondatezza delle domande azionate dal ricorrente, si chiede all’Avvocatura in indirizzo di insistere in sede cautelare nel rilievo dell’assenza del *fumus boni iuris*, il quale inibirebbe *ex se* la concessione della tutela cautelare richiesta avversativamente richiesta, a prescindere dalla presenza o meno del *periculum in mora*.

Tra i due requisiti posti alla base della tutela cautelare esiste un inscindibile rapporto di interdipendenza, essendo il *periculum in mora*, infatti, subordinato al *fumus boni iuris*: nell’ipotesi di elevato *fumus*, quindi, è sufficiente un *periculum* basso al fine della concessione della misura cautelare.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

Nel caso di specie, invece, l'assenza del *fumus boni iuris* inibisce del tutto la concessione della misura cautelare che, pertanto, non può fondarsi sulla presenza del mero *periculum in mora*.

In secondo luogo, è doveroso evidenziare che a sostegno della domanda cautelare manca del tutto la prova e, ancor prima, l'allegazione dell'irreparabilità del danno ex art. 55 c.p.a.

Peraltro, l'irrimediabilità del danno sussisterebbe solo qualora il danno non fosse suscettibile di reintegrazione in forma specifica ovvero qualora il risarcimento non sia suscettibile di valutazione patrimoniale ovvero quando la reintegrazione per equivalente, il risarcimento e tutti gli altri rimedi eccezionali non siano sufficienti ad attuare pienamente ed integralmente il diritto dedotto in giudizio (a titolo antologico, Andrioli, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1960, 251; Calvosa, Provvedimenti d'urgenza, in NN.D.I., XIV, Torino, 1968, 451).

**La carenza del requisito dell'irreparabilità del danno inibisce ulteriormente la fondatezza della svolta domanda cautelare.**

**Inoltre, parte ricorrente non deduce o comprova alcun pregiudizio grave ed irreparabile derivante dagli effetti degli esiti delle prove.**

E, invero, la tutela cautelare non può essere accordata per il solo fatto che ci sia un mero ed ambiguo pericolo di pregiudizio per il ricorrente a prescindere dalla fondatezza della pretesa perché la fase cautelare sarebbe completamente scissa dalla fase di merito, e tale principio darebbe ingresso anche alla tutela di interessi illegittimi (cfr. Cons. Stato, n. 812/2020).

Differentemente, emerge un concreto ed attuale *periculum* per l'amministrazione derivante dall'accoglimento della richiesta cautelare collegiale, che, se desse l'avvio ad



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

impugnative del medesimo tenore, comporterebbe un aggravio esponenziale dell'attività dell'amministrazione, a detrimento dello svolgimento della procedura in corso e di coloro che con diligenza e responsabilità si sono apprestati a concorrere con responsabilità.

Le suesposte considerazioni valgono, *melius re perpensa*, allorché si presti attenzione al doveroso bilanciamento bilaterale del pregiudizio in capo alle parti in causa, attesa l'evidente sproporzione del nocumento derivante alla P.A. e, soprattutto, ai terzi controinteressati.

Al riguardo, inoltre, non può sottacersi che lo scopo precipuo del giudizio di legittimità, ossia assicurare la selezione su principi meritocratici, resterebbe del tutto e, esso sì, ingiustificatamente obliterato, venendo in rilievo solo ed esclusivamente l'interesse "di parte" a detrimento di quello "pubblico".

E ciò, atteso che il vaglio di fondatezza delle ragioni dell'Amministrazione obbedirebbe a logiche "soggettive" e non "obiettive", finendo con l'assicurare una tutela abnorme all'egoistico interesse del singolo ricorrente, in spregio sia della parità di trattamento tra gli aspiranti, sia delle superiori esigenze di buon andamento, specie se avulsa dalle concorrenti considerazioni in tema di carente irreparabilità del danno.

Difformemente da quanto postulato, l'attribuzione del "bene della vita" è frutto, comunque, della competizione fra più aspiranti (seppur selezionati), in un quadro di regole tra-sparenti in cui "più meritevoli" sono considerati solo coloro che legittimamente superano le prove, talché consentire ad alcuni di ottenere il predetto bene, senza la certezza del merito e quantunque con le limitazioni imposte in termini di utilità conseguenziali, non può che costituire comunque un pregiudizio per gli altri aspiranti.

**Il *periculum in mora*, d'altronde, non può essere provato *in re ipsa* dall'imminenza del proseguimento della selezione, senza che, al contempo, nessun altro**



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

**apprezzabile elemento di grave ed imminente pericolo venga rappresentato da parte ricorrente, che non dichiara di trovarsi in una situazione di disagio occupazionale.**

Viepiù, non va misconosciuta la circostanza per cui il pregiudizio grave e irreparabile ha, comunque, carattere bilaterale, perché è visto anche in relazione al pregiudizio agli interessi pubblici sottesi che possono fare da reale contrappeso alla domanda di tutela degli interessi legittimi.

Sul punto, basti richiamare la nota giurisprudenza del Consiglio di Stato (Ad. Pl. 5/2015), che ha evidenziato come l'interesse pubblico rappresenti il convitato di pietra del processo amministrativo e, quindi, un elemento di valutazione ineludibile e imprescindibile per il giudice amministrativo.

Nel bilanciamento degli opposti interessi impera naturalmente il principio di proporzionalità, che, alla luce, nel caso di specie, dell'assenza del *fumus boni iuris*, pare non poter sostanziare, ancora una volta, la concessione della misura cautelare sulla sola ricorrenza del *periculum in mora*.

Giovi, poi, segnalare il pregiudizio ulteriore, per quanto senz'altro non immediatamente riconducibile alla tutela interinale concessa - prescindendo dalla sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* - che è derivato e deriverebbe, viepiù, a questa amministrazione.

Ben vero, i requisiti richiesti dagli artt. 55 e 56 c.p.a. non sono alternativi e concorrono entrambi congiuntamente nel giudizio di meritevolezza dell'istanza interinale, di modo che l'assenza di uno non può essere sanata dalla presenza dell'altro.

Le norme procedurali, con riguardo al *fumus boni iuris*, valorizzano la strumentalità della misura cautelare rispetto al merito, in quanto non si limitano a prescrivere un mero



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio VII Contenzioso*

accertamento sulla non manifesta infondatezza della pretesa, ma richiedono una valutazione, sebbene sommaria, circa l'ammissibilità e la fondatezza dello stesso ricorso.

Orbene, la concessione della tutela anticipatoria sul presupposto di *periculum* debole, perché derivante da una posizione di mero interesse incerta e futura (quale il superamento di una prova di esame), si è, nel corso degli ultimi anni, risolta nell'ingeneramento nei beneficiari di un affidamento alla positiva consolidazione delle posizioni lucrato sotto l'egida della tutela interinale, troppo spesso rivendicata perfino a fronte di una sentenza definitiva di carattere negativo.

Alla luce dei motivi finora condivisi, si insiste per il rigetto della misura cautelare formulata, nonché, nel merito, per l'integrale reiezione dei motivi di gravame interposti, così come di tutti i ricorsi aventi identità di censure che dovessero pervenire all'Avvocatura in indirizzo.

Si resta, in ogni caso, a disposizione per le ulteriori interlocuzioni di ritenuta opportunità.

IL DIRIGENTE

*Dott. Nicola Mancinelli*

*(Documento informatico firmato digitalmente)*